

Schema di Dlgs di riordino della normativa in materia forestale: i pareri del Parlamento

25 Gennaio 2018

Le Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura della Camera dei Deputati e la Commissione Agricoltura del Senato hanno concluso l'esame dello Schema di Dlgs per la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell'art. 5 della L. 154/2016 in materia di semplificazione e razionalizzazione dei settori agricolo e agroalimentare ([Atto n. 485](#)), Relatori, alla Camera, l'On. Enrico Borghi e l'On. Giorgio Zanin del Gruppo PD, al Senato il Sen. Roberto Formigoni del Gruppo (AP-CpE-NCD)), rendendo al Governo due pareri favorevoli con condizioni ed osservazioni alcune delle quali nel senso auspicato dall'**ANCE** (si veda al riguardo la notizia di "Interventi" [del 16 gennaio u.s.](#)).

In particolare, nel parere reso **alla Camera dei Deputati** si evidenziano le seguenti condizioni:

-provveda il Governo a modificare l'articolo 7 comma 1 che definisce le attività di gestione forestale, sostituendo le parole: «le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica» con le seguenti: **«le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica»;**

- provveda il Governo, ad integrare la disposizione di cui all'articolo 7, comma 6, primo periodo (che prevede che le regioni e le province autonome individuano, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino obbligatori da attuare in caso di violazioni delle norme che disciplinano le attività di gestione forestale, comprese le modalità di sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni) stabilendo che, **per l'affidamento dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni, si possa procedere anche mediante affidamento ad enti delegati per la gestione forestale;**

- provveda il Governo, all'articolo 8, comma 2 che detta la disciplina in ordine al divieto di trasformazione del bosco, ad affiancare al ripristino delle attività agricole tradizionali la **realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale** connessa alle attività selvicolturali e alla protezioni dei boschi dagli incendi;

- provveda il Governo ad integrare la disposizione di cui all'articolo 8, comma 4 - che elenca le opere e i servizi attraverso cui è possibile realizzare le compensazioni di cui al comma 3 per la trasformazione del bosco non determinante un danno o un danno ambientale - inserendovi il riferimento all'ambito urbano («a) **miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano**»);

- provveda il Governo, all'articolo 10 che detta misure in materia di promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione, a **confermare la specialità della disciplina** di cui all'art. 17 della L. 97/1994, all'art. 15 del DLgs 228/2001 ed al c. 134 dell'art. 2 della L. 244/2007 che individua delle soglie entro le quali **è possibile per la Pubblica Amministrazione affidare direttamente ai soggetti con sede in zone montane e rurali l'esecuzione di lavori** e servizi nei settori forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali;

- provveda il Governo, all'articolo 10, comma 2, a **specificare ulteriormente l'articolazione degli elenchi o albi per tipologia di prestazioni e capacità tecnico-economiche, prevedendo, in particolare, una strutturazione articolata sulla base della diversa natura giuridica delle imprese interessate allo svolgimento delle attività forestali** e prevedendo, in considerazione

della peculiarità loro riconosciuta dall'ordinamento, una specifica evidenza per la categoria delle imprese agricole come definite dall'articolo 2135 del codice civile;

- provveda il Governo, **all'articolo 10, comma 4**, (che stabilisce che le regioni e le province autonome dettano norme per la concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche agli operatori iscritti agli elenchi o agli albi di cui al comma 2 o ad altri soggetti pubblici o privati comunque individuati mediante procedura ad evidenza pubblica) a **sostituire le parole: «mediante procedura ad evidenza pubblica» con le seguenti: «conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici»**; a modificare la formulazione del comma, al fine di chiarire se le procedure ivi previste sono riferite a tutte le categorie richiamate o solo agli «altri soggetti pubblici o privati»; ad aggiungere, in fine, il seguente periodo: **«Costituisce titolo preferenziale ai fini della concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche la partecipazione di imprese iscritte agli elenchi o agli albi di cui al comma 2 ed aventi centro aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla superficie forestale oggetto di concessione»**;
- provveda il Governo a sostituire il comma 6 dell'articolo 10 con il seguente: **«6. Le cooperative forestali e i loro consorzi che forniscono in via prevalente**, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale e **lavori nel settore della selvicoltura**, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, **sono equiparati agli imprenditori agricoli**. Con decreto del MIPAAF, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le condizioni per l'equiparazione di cui al presente comma»;
- provveda il Governo, all'articolo 12, comma 1, ad **escludere i terreni incolti dall'ambito di intervento** del comma 1, **includendovi invece le eventuali edificazioni in stato di abbandono**; a limitare a imprese, consorzi e cooperative l'affidamento della gestione dei terreni interessati di cui al comma 3, ed a **sostituire, al medesimo comma, le parole: «mediante procedura ad evidenza pubblica» con le seguenti: «conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici»**;

e le seguenti osservazioni:

- valuti il Governo la possibilità, al fine di assicurare un più coerente collegamento tra le politiche nazionali forestali e le politiche nazionali, europee ed internazionali in materia di clima ed energia, di **istituire presso il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali un tavolo permanente «foreste e clima»**, cui partecipino anche i Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico;
- valuti il Governo, all'articolo 6, comma 1, l'opportunità di chiarire che, **in sede di definizione della Strategia forestale nazionale, il territorio medesimo è articolato in specifiche zone o compartimenti**, distinti sulla base della destinazione prevalente.

Nel parere reso **al Senato** si evidenzia la seguente condizione:

provveda il Governo a modificare il comma 6 dell'articolo 10 (che stabilisce che i consorzi e le cooperative che svolgono lavori e forniscono servizi in via esclusiva nel settore della selvicoltura sono equiparati agli imprenditori agricoli), sostituendo le parole: "in via esclusiva" con le seguenti "in via principale";

e la seguente osservazione:

si rappresenta l'opportunità di **meglio definire l'ambito delle aree escluse dalla definizione di bosco di cui all'articolo 5, quanto alla tipologia di colture e agli interventi consentiti**.

Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.

Si veda precedente [del 15 gennaio 2018](#).

Parere approvato dalla Camera

Parere approvato dal Senato